



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 50-1/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna Fasan	presidente
dott.ssa Annalisa Barzazi	giudice relatore
dott. Lorenzo Massarelli	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura, su domanda della stessa debitrice, della liquidazione controllata dei beni della sig.ra CHIARA ADAMI (C.F. DMACHR78M69L483F), residente a Udine;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso, proposto con l'assistenza dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), e la documentazione allegata;

acquisita ulteriore documentazione e sentiti in udienza la ricorrente e il gestore della crisi;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la debitrice residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) la debitrice è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato, in forza di contratto recentemente rinnovato sino al 31.5.2027; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza della

debitrice da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 237.878,54 (di cui € 176.188,23 per debiti di natura tributaria e previdenziale) derivante dalle attività imprenditoriali nel tempo svolte, senza alcun successo, dalla ricorrente, l'ultima delle quali cessata il 31.5.2022, la debitrice: α . percepisce un reddito da lavoro subordinato netto mensile di circa € 1.340,00; - β . è proprietaria della quota di un terzo dell'area di sedime di un fabbricato di proprietà superficiaria del padre, area sottoposta ad esecuzione da un creditore della ricorrente e il cui valore di vendita forzata è stato stimato in € 18.000,00; non è proprietaria di beni mobili registrati; γ . espone spese medie mensili per il mantenimento proprio e per il concorso nel mantenimento dei due figli minori per € 1.140,00 mensili;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del dott. Ricciotti Ricci, gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, al profilo di diligenza ex art. 269 c. 2 CCII ed è stato attestato che vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, su istanza che dovrà essere presentata dal liquidatore nel più breve tempo possibile, corredata dalla documentazione prodotta dal ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;

rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, stante il richiamo operato dagli artt. 65 c. 2 e 270 c. 5 CCII alle disposizioni del precedente titolo III, possa trovare applicazione quanto disposto dall'art. 49 c. 3 lett. f) CCII, ragion per cui il liquidatore deve essere autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati dalla norma citata, onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra CHIARA ADAMI (C.F. DMACHR78M69L483F), residente a Udine;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, che ha designato il gestore della crisi dott. Ricciotti Ricci (C.F. RCCRCT85D12H620O), con studio a Treppo Grande (Udine), in Via Giacomo Puccini n. 20;

-ordina alla debitrice il deposito, entro sette giorni, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqes* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico; d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

-ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione all'ubicazione dell'immobile;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata alla debitrice e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 25.6.2026.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan